



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Deposito telematico di atto processuale perfezionato con la seconda ricevuta

Il rispetto del dato normativo di fonte primaria (D.L. n. 179 del 2012 art. 16 bis, comma 7, conv. con mod. in L. n. 221 del 2012) impone di ritenere perfezionato il deposito telematico di un atto processuale sin dal ricevimento della seconda ricevuta, senza che abbiano rilevanza gli esiti delle ricevute successive, in quanto una diversa soluzione si porrebbe in violazione della gerarchia delle fonti e avallerebbe la prevalenza degli aspetti informatico-ingegneristici rispetto a quelli giuridici. Di conseguenza, qualora l'atto depositato non possa essere materialmente scaricato dalla Cancelleria, il Giudice dovrà disporre le modalità di concreta acquisizione del suo contenuto al fascicolo telematico, salvo il diritto di controparte di beneficiare di un congruo termine per contraddire.

Tribunale di Lecco, sezione prima, ordinanza del 1.10.2022

Il Giudice

a scioglimento della riserva assunta nel procedimento n. 370 /2022 r.g.a.c. adotta la seguente

ORDINANZA

1) **Anomalia del deposito telematico.** La difesa dell'attrice ha chiesto che sia dichiarata l'inesistenza o comunque la tardività della comparsa di costituzione del convenuto, mai scaricata dalla Cancelleria e dunque non visibile nel fascicolo telematico, nonostante che il convenuto abbia ricevuto la pec di avvenuta accettazione e quella di avvenuta consegna. Al riguardo, la Cancelleria ha attestato la ricezione del deposito tra gli atti di sistema e non tra quelli di parte (n.d.r. con conseguente possibilità di visione del contenuto ma non di scarico), affermando di non conoscerne la ragione ma notando che La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico Luigi Vola nessun numero di ruolo è indicato nel deposito.

Dunque, in occasione dell'ultima udienza, parte attrice ha insistito nella sua eccezione in ragione del fatto che risulta un errore nel deposito da parte del convenuto, consistente nell'omissione del numero di ruolo, tale da determinarne l'invalidità in virtù del fatto che il suo perfezionamento è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli automatici (terza pec) e manuali (quarta pec).

Il convenuto, pur ammettendo di aver ricevuto solo la terza pec con l'indicazione "error", ha sostenuto che l'eventuale mancata indicazione del numero di ruolo non costituirebbe vizio invalidante, chiedendo quindi di ritenere valido l'originario deposito o comunque la rimessione in termini.

La soluzione della questione prospettata ha concrete ricadute sul giudizio in corso, considerato che la comparsa di costituzione contiene l'eccezione di incompetenza per territorio e una domanda riconvenzionale, dalle quali altrimenti il convenuto sarebbe decaduto.

2) **Validità del deposito.** La contestazione dell'attore non può essere accolta in quanto, ad opinione di questo Giudice, il deposito deve ritenersi validamente perfezionato con il ricevimento delle prime due pec.

a) Perfezionamento immediato. La normativa primaria (D.L. n. 179 del 2012 art. 16 bis, comma 7, conv. con mod. in L. n. 221 del 2012) ricollega il perfezionamento del deposito telematico all'ottenimento delle prime due ricevute e non menziona neppure le pec successive.

La coerente conseguenza della disposizione normativa citata non può che essere la totale ininfluenza degli esiti successivi, salva la necessità pratica di acquisire l'atto se quello originario è in concreto non scaricabile e la fruizione di un congruo termine a difesa per la controparte.

Tale conclusione non può essere sovvertita da normative di rango secondario, specifiche tecniche o modalità di funzionamento del sistema informatico, a pena di rovesciare la gerarchia delle fonti o rassegnarsi alla constatazione che il dato ingegneristico prevale su quello giuridico. In altri termini, alla stregua del dato di diritto positivo, il sistema informatico sarebbe dovuto essere congegnato in modo da non emettere la ricevuta di avvenuta consegna in caso di errore invalidante. Solo in questo modo, nel rispetto della normativa primaria, il difensore potrebbe avere immediata contezza dell'esito del deposito, evitando in radice qualsiasi incertezza e discussione. In assenza di un sistema siffatto, le anomalie riscontrato dopo la seconda pec sono destinate a rimanere processualmente irrilevanti.

b) L'orientamento della Cassazione. Comunque, al medesimo approdo nel senso della validità del deposito nel caso di specie si giunge anche seguendo i dettami della Suprema corte per cui "...solo a seguito dell'accettazione della quarta ed ultima PEC, si consolida l'effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda PEC" (ad es. Cass. 1956/2021).

La provvisorietà degli effetti della seconda pec è sostenuta valorizzando, per quanto riguarda l'esito positivo dei controlli automatici, ciò che è previsto dal D.M. Giustizia n.

44 del 2011, art. 13, comma 7, e dalle Specifiche Tecniche sul PCT di cui al Prov. DGSIA 16 aprile 2014, art. 14, comma 7), e, per quanto riguarda l'esito di quelli manuali, le disposizioni del D.M. Giustizia n. 44 del 2011, art. 13, comma 7, e delle Specifiche Tecniche sul PCT di cui al Prov. DGSIA 16 aprile 2014, art. 14, comma 10). E' evidente che questa motivazione si espone alla critica formulata in precedenza, di sostanziale violazione della normativa primaria.

In ogni caso, da ultimo, la Suprema corte (Cass. 25290/2022) ha specificato che *"...gli esiti sia dei controlli automatici che di quelli finali c.d. manuali (del personale di cancelleria), quali che siano (anche quindi in ipotesi di risultato apparentemente positivo dei controlli), restano a loro volta soggetti al vaglio del giudice procedente, nel caso in cui tali esiti formino oggetto di contestazioni tra le parti, o anche d'ufficio (quando trattasi, come nel caso di specie, di verificare la tempestività di un'impugnazione); non diversamente da un comune deposito in cancelleria "tradizionale" su carta o rifiuto dello stesso da parte della cancelleria, che pure sarebbero soggetti comunque al controllo giudiziale.*

I precedenti di legittimità richiamati al precedente p. 8 di questa motivazione sono appunto espressivi del principio secondo il quale le ragioni di eventuali rifiuti del deposito telematico (per warn o error, magari fatal error, secondo le varie declinazioni dei tipi di errore nel gergo informatico, o di natura fiscale, come nel caso deciso da Cass. n. 1956/2021 cit.) non sono insindacabili, ma restano soggette all'ultimativo controllo del giudice procedente, allo scopo di verificare se "errori" rilevati in automatico dal sistema oppure dalla cancelleria destinataria del suo ufficio possano effettivamente reputarsi ostativi ad un definitivo consolidamento degli effetti del deposito stesso, il cui perfezionamento dall'unica norma primaria vigente a riguardo è ricollegato esclusivamente "al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia".

Applicando il descritto orientamento al caso di specie, si deve rilevare come la Cancelleria non abbia saputo indicare le ragioni dell'errore, da ritenersi quindi sconosciute, senza possibilità di imputazione alla parte depositante. Inoltre, per la Cancelleria, al di là della difficoltà pratica, era astrattamente possibile visionare l'atto e quindi rendersi conto del suo contenuto, così che ricorrono i presupposti indicati dalla Cassazione per il consolidamento degli effetti del deposito.

Non appare invece rilevante il fatto che nessun numero di ruolo fosse indicato nel deposito. Infatti, l'assenza La Nuova Procedura Civile del numero di ruolo negli atti di sistema non implica necessariamente l'omissione del depositante, essendo ad esempio normale conseguenza della ricezione di una busta complementare in attesa della ricezione della busta principale.

In altri termini, l'impossibilità di stabilire l'effettiva ragione dell'errore nella procedura di deposito e l'astratta visibilità dell'atto depositato da parte della Cancelleria, consente di ritenere perfezionato il deposito sin dal momento della ricezione della seconda pec, con conseguente validità della costituzione del convenuto e tempestività dell'eccezione di competenza e della domanda riconvenzionale.

3) **Conseguenze nel giudizio in corso.** L'impossibilità concreta di acquisire al fascicolo telematico l'atto originariamente depositato impone di considerare come valida comparsa di risposta quella depositata come documento allegato alla nota del 5.9.2022, la cui totale corrispondenza contenutistica è stata direttamente verificata da questo Giudice. Non si ritiene, invece, di accogliere l'obbiezione della difesa attrice, per cui in tale documento mancherebbe la sottoscrizione digitale, in quanto si tratta solo di valorizzare quanto è già agli atti al fine di ovviare ad un inspiegato malfunzionamento del sistema, senza necessità della formalità di un nuovo deposito, previa rimessione in termini.

Di contro, la parte attrice ha diritto alla rimessione in termini al fine di poter replicare e contraddire alle eccezioni e domande avversarie contenute nella comparsa di

costituzione, con conseguente necessità di fissare una nuova udienza per gli
incombenti di cui all'art. 183 c.p.c.

P.Q.M.

Accerta

la validità e tempestività del deposito della comparsa di costituzione del convenuto;

Dispone

- che si consideri come testo della suddetta comparsa quello contenuto nel documento allegato alla nota del convenuto del 5.9.2022;
- la rimessione in termini dell'attore per contraddire sulle eccezioni e domande del convenuto, all'uopo fissando una nuova udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c. in data 9.11.2022 alle ore 9.00 e ss.

Manda

Alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.

⇒ Si comunichi.

Lecco, 1/10/2022.

Il Giudice
Dario Colasanti

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Marianonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: *Edizioni DuePuntoZero*

